

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 giugno 2019, n. 154

Diniego all'iscrizione nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all'art. 21, c.1 del D.Lgs 17 Febbraio 2017, n. 42 del tecnico Sig. Michele Galassi.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”*;

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Regione Puglia *“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”*;

VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo *“MAIA”* ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;

VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all'interno della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.

Inoltre,

VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 *“Disposizioni di attuazione dell'art. 19, comma 2, lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”*, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* e in particolare l'articolo 2, comma 7, come modificato dall'articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica;

VISTA la sentenza n. 191/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima (di seguito *“TAR Lecce”*) sul ricorso n.rg. 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Provincia

di Lecce, riguardante la titolarità della competenza in materia di riconoscimento della professione di tecnico competente in acustica ai sensi del D.Lgs 42/2017.

Sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:

In conformità a quanto previsto dal punto 1 dell'Allegato 1 al D.Lgs 42/2017, l'aspirante "Tecnico Competente in Acustica" Sig. Michele Galassi in data 31.12.2018 ha trasmesso via PEC alla Provincia di Foggia e al Servizio regionale competente, l'istanza finalizzata all'iscrizione nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all'art. 21 comma 1 del richiamato D. Lgs., dichiarando di essere in possesso del requisito di cui all'art.22, comma 2, lett. a) e b) e in particolare di:

- **essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica;**
- **aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla Regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione.** A riguardo ha trasmesso attestato di servizio prot. n. 479 del 25.10.2018, in cui il Dirigente dell'Area VI del Comune di San Severo dichiara che *"a far data dal 19.09.2011... (il Sig. Michele Galassi) ha reso le attività e continua rendere nel campo dell'acustica ambientale, di cui all'art. 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447"*;
- **aver superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2,** autorizzato con D.D.P.F. n. 536 del 29/05/2018 della Regione Marche. A riguardo, l'aspirante tecnico ha allegato l'"attestato di frequenza" rilasciato e sottoscritto dal Responsabile del progetto formativo, dal Legale Rappresentante della società "The Acs" e dal Presidente della Giunta Regionale in data 30.11.2018.

A seguito di approfondimenti effettuati a valle dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2017, riguardanti l'assetto delle competenze in materia di riconoscimento della professione di tecnici competenti in acustica, il Servizio regionale competente ha comunicato alle amministrazioni provinciali:

- che la competenza all'espletamento delle attività volte *"a verificare l'idoneità del titolo posseduto e dei requisiti professionali dichiarati di cui ai commi 1 e 2 del richiamato articolo 22"* permane in capo alle stesse (rif. nota prot. 4701 del 03.05.2018);
- di aver *"provveduto erroneamente ad avviare e concludere procedimenti amministrativi in esito alla valutazione di alcune istanze"* e richiesto alle stesse di prendere atto delle scansioni procedurali già espletate dalla Regione e provvedere con cortese sollecitudine a sanarle con atti confermativi e/o di ratifica, oppure emendarli nel merito, anche eventualmente approdando a distinte determinazioni (rif. nota prot. 4718 del 04.05.2018).

In merito a tali disposizioni, la Provincia di Lecce in data 29.06.2018 ha presentato innanzi al TAR Lecce il ricorso n. 836/2018 integrato da motivi aggiuntivi, richiedendo l'annullamento previa sospensione delle summenzionate note prot. 4701 del 03.05.2018 e prot. 4718 del 04.05.2018 nonché della successiva nota prot. 7175 del 02.07.2018 con cui il Servizio regionale competente ha confermato la propria posizione in merito all'assetto delle competenze.

Con sentenza n. 191 del 09.01.2019 (pubblicata il 07.02.2019), il TAR Lecce ha stabilito che *"...la delega per la tenuta e gestione degli elenchi su base provinciale, a suo tempo attribuita dalla Regione alle Province con l'art. 5, comma 1, della L.R. n. 17/2007, risulta superata da quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 21 del D.lgs. n. 42/2017 - che prevedono la centralizzazione del suddetto elenco presso il Ministero dell'Ambiente che vi provvede direttamente, mediante idonei sistemi informatici, cui è dato l'accesso alle Regioni per gli adempimenti di competenza - e dal comma 3 dell'art. 22 - che attribuisce alla Regioni stesse il compito di verificare l'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali di cui ai commi 1e 2 dello stesso articolo. Ogni competenza delle Province, pertanto, deve intendersi cessata con l'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo..."*.

Al fine di dare ottemperanza alla sentenza del TAR Lecce, con nota prot. 2099 del 25.02.2019 la struttura regionale competente ha richiesto alle Province *“di allegare al quadro riepilogativo tutta la documentazione (istanze, atti endoprocedimentali, provvedimenti etc) inerente ai procedimenti riguardanti il riconoscimento della figura professionale di Tecnico competente in acustica”*.

In riscontro a detta richiesta la Provincia di Foggia con nota prot. 20282 del 12.04.2019 ha trasmesso il *“Quadro riepilogativo stato procedimenti riconoscimento professione tecnici competenti in acustica”* e la documentazione inerente ai vari procedimenti di competenza tra cui quella riguardante il Sig. Michele Galassi.

Con successiva nota prot. 5071 del 30.04.2019 il Servizio regionale competente ha avviato il procedimento riguardante il Sig. Michele Galassi e contestualmente sospeso i relativi termini in attesa di ricevere la seguente documentazione:

- *copia del titolo di studio dichiarato e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n.445/2000;*
- *evidenza documentale atta a dimostrare quanto previsto dall’art. 2 del R.R. febbraio 2015, n. 4 in merito alla non occasionalità dell’attività professionale svolta in collaborazione con il tecnico competente in acustica ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all’articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.*

Ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e smi. il Servizio regionale competente, in assenza di qualsivoglia riscontro alla suddetta richiesta, ha comunicato con nota prot. 6654 del 04.06.2019 al Sig. Michele Galassi di non poter accogliere la relativa istanza presentata e concesso al richiamato tecnico il termine di 10 gg. per presentare osservazioni eventualmente corredate da idonea documentazione.

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.

TENUTO CONTO CHE l’assenza di qualsivoglia riscontro alla suddetta richiesta non ha consentito al Servizio regionale competente di verificare l’effettivo possesso del requisito di cui all’art. 22 c.2 lett. a) e b) del D.Lgs 42/2017 dichiarato dal tecnico Sig. Michele Galassi;

SI RITIENE DI negare al Sig. Michele Galassi l’iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e smi.;

Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017;
2. di prendere atto dell’impossibilità da parte del Servizio regionale competente di verificare l’effettivo possesso del requisito di cui all’art. 22 c.2 lett. a) e b) del D.Lgs 42/2017 dichiarato dal tecnico

- interessato, a causa dell'assenza di riscontro alle richieste effettuate dal richiamato Servizio con nota prot. 5071 del 30.04.2019 e prot. 6654 del 04.06.2019;
3. di negare al Sig. Michele Galassi, l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all'art. 21 c.1 del D.Lgs 17 febbraio 2017, n.42;
 4. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec del Sig. Michele Galassi riportato all'interno dell'istanza;
 5. di dare evidenza del presente provvedimento alla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 pagine;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto-sezione "*Provvedimenti Dirigenti*" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
- f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente della Sezione

Dott.ssa Antonietta Riccio